

GRUPPO INTERNAZIONALE VIGILANZA G. I. V. "ODV"

STATUTO

Art.1 "DENOMINAZIONE E SEDE"

L'associazione Tutela del Patrimonio, Vigilanza, Sicurezza, Ittica, Zoofila e Ambientale denominata **"GRUPPO INTERNAZIONALE VIGILANZA"** in appresso per brevità chiamata **G.I.V.** è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera su tutto il territorio nazionale e internazionale con particolare attenzione a quello provinciale. Ha sede principale e legale nella città di Ragusa ed ha durata illimitata.



Art.2 "NATURA E FINALITA'

IL G.I.V. è aconfessionale apolitica ed apartitica e fonda la propria organizzazione sui principi democratici, recependo le leggi nazionali e regionali che si ispirano ai valori della solidarietà civile. senza scopo di lucro ed in armonia con le disposizioni normative sul volontariato persegue i seguenti scopi:

- a) Predispone ed organizza il soccorso richiesto dall'Autorità;
- b) Informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulle esigenze di adeguate misure di prevenzione alle catastrofi naturali ed antropiche e del concetto di auto-protezione;
- c) Opera nei settori di previsione, prevenzione e soccorso nonché tutela del territorio e dell'ambiente;
- d) Promuove e organizza la formazione per i volontari appartenenti alla organizzazione e per altre organizzazioni similari, per le scuole di ogni ordine e grado e per la cittadinanza;
- e) Organizza e collabora con Enti pubblici e privati e con altri organismi vo-

lontaristici a forme di interventi sociali, culturali, attraverso la partecipane

attiva dei propri appartenenti.

f) Formazione, informazione, consulenza, investigazioni, sicurezza sociale, personale od aziendale, security, accoglienza clientela, anti taccheggio, mancanze inventariali, servizi di sicurezza tecnica, steward, tutela della tranquillità soggettiva, portierato (escluso quello degli adibiti esclusivamente a civile abitazione) e quanto altro può essere reso a livello di servizio per le aziende e le persone;

Servizi connessi ad ogni attività regolata dall'art. 134 T.U.L.P.S. sia nella attuale formulazione sia nelle sue modifiche e/o ampliamenti;

Possono altresì aderire all'associazione le aziende che svolgono le attività di servizi fiduciari, non comprese tra quelle esclusivamente previste dal d.m. 269/2010 per la vigilanza privata da eseguirsi da guardie particolari giurate. Ad essa possono aderire le imprese, comunque denominate o giuridicamente organizzate, che svolgono, nell'ambito delle leggi che la regolano attività di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili, nonché il trasporto valori ed altri servizi previsti dalla normativa in essere e in divenire, in esclusiva agli istituti di vigilanza privata.

servizi sussidiari non armati in genere;

servizi di sicurezza a mezzo di videosorveglianza;

uffici di indagini accertative e peritali inerenti l'infortunistica stradale e in generale la sinistrosità avente copertura assicurativa, periti assicurativi, consulenti, giuristi, avvocati e liberi professionisti negli specifici settori;

servizi di portierato, maschere, organizzazione di spettacoli, concerti;

h) attraverso la vigilanza, si propone di far rispettare le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo della conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico.

Opera nei seguenti settori:

I) controllo smaltimento illecito di rifiuti;

II) protezione, tutela e salvaguardia della fauna, vigilanza zoofila;

III) tutela e salvaguardia delle risorse idriche;

IV) tutela e salvaguardia dei beni archeologici e monumentali;

V) tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale.

VI) viabilità stradale urbana ed extra urbana;

VII) Prevenzione incendi urbani e boschivi;

VIII) Controllo attività ittiche sia nelle acque interne che esterne;

IX) Attività di monitoraggio antiracket.

X) Tutela del patrimonio aziendale, Sicurezza, Vigilanza

Art. 3 – TERRITORIALITA'

Il G.I.V. per il perseguimento degli scopi statutari, può aderire con delibera



del consiglio di direzione a organizzazioni nazionali di secondo livello e internazionali, nonché procedere all'apertura di sedi distaccate in tutto il territorio nazionale e internazionali.

Art. 4 – ASSOCIATI – VOLONTARI – GUARDIE

Sono soci del G.I.V., coloro i quali previa presentazione di apposita domanda, sono ammessi in sede di prima iscrizione e coloro i quali rinnovano annualmente il tesseramento. Possono essere soci tutte le persone fisiche che hanno i requisiti di cui sotto e che osservino integralmente quanto contenuto nel presente statuto:

- a) Avere compiuto il sedicesimo anno di età (previa autorizzazione di chi esercita la patria potestà);
- b) Avere la necessaria idoneità fisica e morale;
- c) Avere praticato le vaccinazioni obbligatorie dal D.P.R. n. 66/1981;

par.A dell'articolo 4

Sono operatori volontari, i soci *ordinari* che:

- a) abbiano frequentato con esito positivo accertato mediante prova d'esame, un corso teorico pratico, formativo - informativo, organizzato dal G.I.V. e/o da altro ente autorizzato o da singoli professionisti nominati dal Consiglio di direzione.
- b) Abbiano cessato di prestare servizio ed ottengano dal Consiglio di direzione, di esserne reintegrati previo ed eventuale corso di aggiornamento.

Par.b dell'Art. 4

Sono *soci sostenitori*, tutti coloro i quali condividendo i fini del G.I.V., vi aderiscono sostenendola economicamente anche attraverso donazioni liberali.



Par.c) dell'Art. 4

Sono *soci benemeriti*, tutti coloro i quali condividendo i fini del G.I.V. la sostengono economicamente in maniera corposa.

Par.d) dell'Art. 4

Sono soci junior, tutti i minori che previa autorizzazione di chi ne esercita la potestà condivisa, partecipano alle attività associative dedicate.

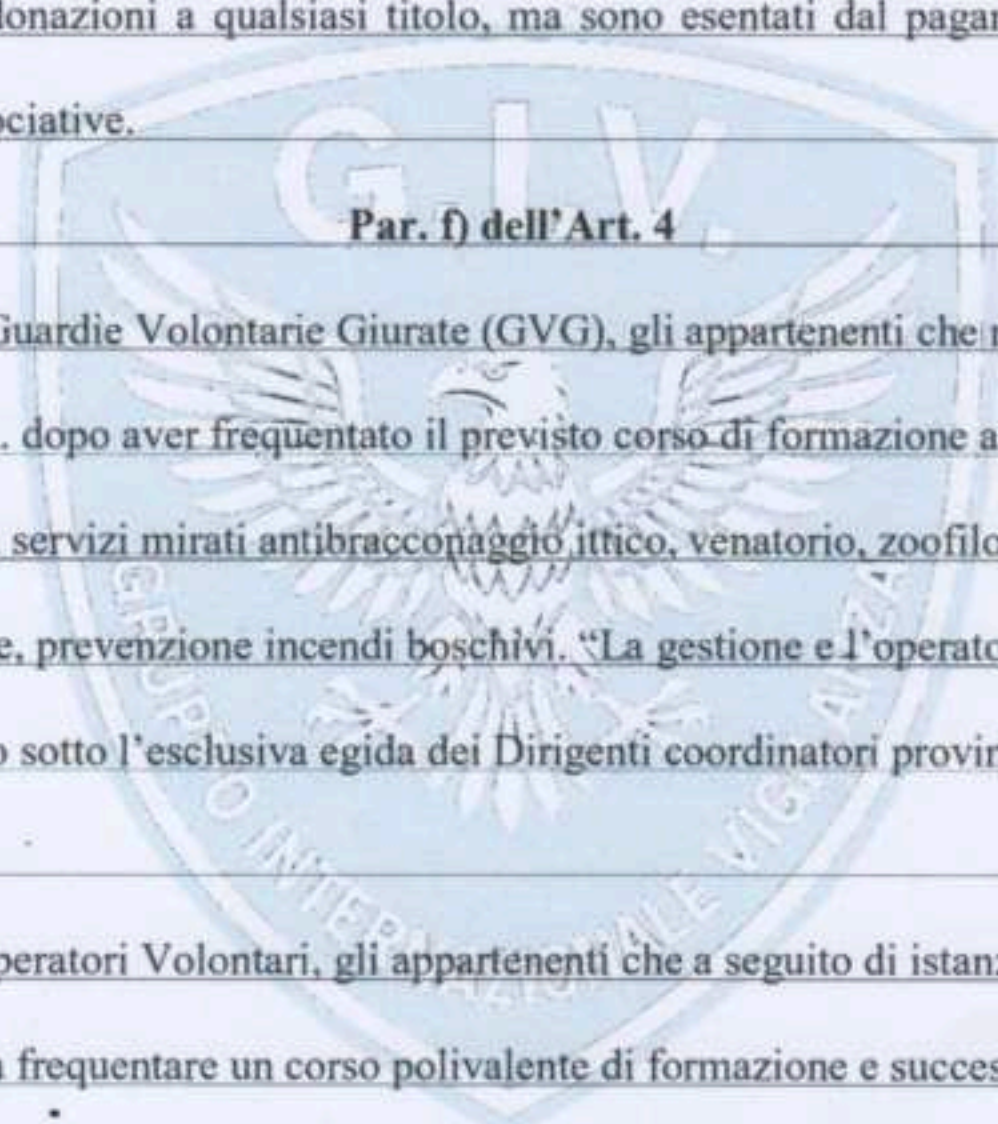
Par. e) dell'Art. 4

Sono soci onorari, quanti vengano nominati per particolari motivi di benemerita nell'espletamento di attività istituzionali e/o per attività benevole e a favore del G.I.V. o a favore di terzi bisognosi e/o di altre istituzioni volontaristiche. La nomina può essere proposta da un terzo dei componenti del consiglio di direzione o da un terzo dei soci. I soci onorari possono elargire contributi e donazioni a qualsiasi titolo, ma sono esentati dal pagamento delle quote associative.

Par. f) dell'Art. 4

1) Sono Guardie Volontarie Giurate (GVG), gli appartenenti che nominati dal C.D.A. dopo aver frequentato il previsto corso di formazione abilitante, operino in servizi mirati antibraconaggio ittico, venatorio, zoofilo, di tutela ambientale, prevenzione incendi boschivi. La gestione e l'operato delle GVG sono sotto l'esclusiva egida dei Dirigenti coordinatori provinciali della vigilanza.

2) Sono operatori Volontari, gli appartenenti che a seguito di istanza vengono ammessi a frequentare un corso polivalente di formazione e successivamente nominati a svolgere servizio di protezione civile e quelli indicati nello statuto.



Art. 5 - Prestazioni

Ogni attività svolta dagli appartenenti è gratuita salvo rimborsi anche in modo forfettario delle spese effettivamente sostenute e comunque *in maniera preventivamente organizzata (come previsto dalla legge n.266/91 e s.m.i).*

Solo gli operatori volontari abilitati possono espletare i servizi istituzionali relativi ad emergenze, servizi di pubblica utilità e soccorso pubblico e tutte quelle attività elencate nel precedente articolo 2.

La qualità di socio e/o volontario si perde definitivamente o momentaneamente per:

a) recesso; b) morosità; c) esclusione; d) decesso.

A) si ha recesso quando l'appartenente manifesta per iscritto la volontà di dimettersi dalla organizzazione. Su tale richiesta eventualmente motivata, si pronuncia il C.D.A. entro sette giorni.

B) Si verifica morosità, quando l'appartenente non rinnova il tesseramento annuo entro i termini stabiliti dal C.D.A. o quando l'appartenente non partecipa con continuità ai servizi di istituto per oltre sei mesi consecutivi, non partecipa ai corsi di formazione e aggiornamento o ha comportamento lesivo verso l'organizzazione o verso altri appartenenti.

C) L'esclusione che comporta l'automatica espulsione è irrogata dal CDA a maggioranza di voti. La può essere avanzata anche da un terzo dei volontari. L'eventuale provvedimento di espulsione può essere abrogato solo dalla magistratura ordinaria.

D) L'appartenente che dovesse incorrere in procedimenti penali, per reati contro il patrimonio e/o la persona, sopraggiunti dopo l'iscrizione viene au-



automaticamente d'ufficio "sospeso" da tutte le attività, fino alla eventuale sentenza di proscioglimento e/o archiviazione. Colui il quale a seguito di giudizio venisse condannato definitivamente, sarà espulso.

Art. 6

Organi e cariche sociali

Sono organi del G.I.V. :

Sono cariche sociali:

a) Assemblea generale;

a) Presidente;

b) Consiglio di Direzione;

b) Vice Presidente;

c) Consiglio disciplinare;

c) Segretario;

d) Collegio dei probiviri;

d) Tesoriere.

e) Consiglieri

Art. 6 bis

Incompatibilità

Non possono fare parte degli organi di cui all'art. 6, i dipendenti che svolgono attività lavorativa subordinata e non possono sussistere rapporti di lavoro e di natura patrimoniale tra i soci e l'organizzazione.

Art. 6 ter

Assemblea Generale

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci ordinari, onorari e volontari.

Le modalità di convocazione, partecipazione e diritto al voto sono regolati dagli artt. 10 comma 2; art.20 comma 1 del codice civile e dalle norme statutarie contemplate nel presente titolo;

a) L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno legale, in via ordinaria. L'assemblea deve essere convo-



cata tramite avviso pubblico, almeno quindici giorni prima della sua data.

L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. Per motivi di praticità e di urgenza l'avvenuta convocazione, può essere comunicata mediante affissione di manifesti pubblici o mediante avviso all'albo e alla bacheca del Corpo che vale a tutti gli effetti come convocazione ad personam.

b) L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno il CDA o può essere convocata da almeno un terzo dei soci con richiesta motivata indirizzata al Presidente del Corpo. Il Presidente è obbligato a convocare l'Assemblea generale entro quindici giorni dalla data della richiesta.

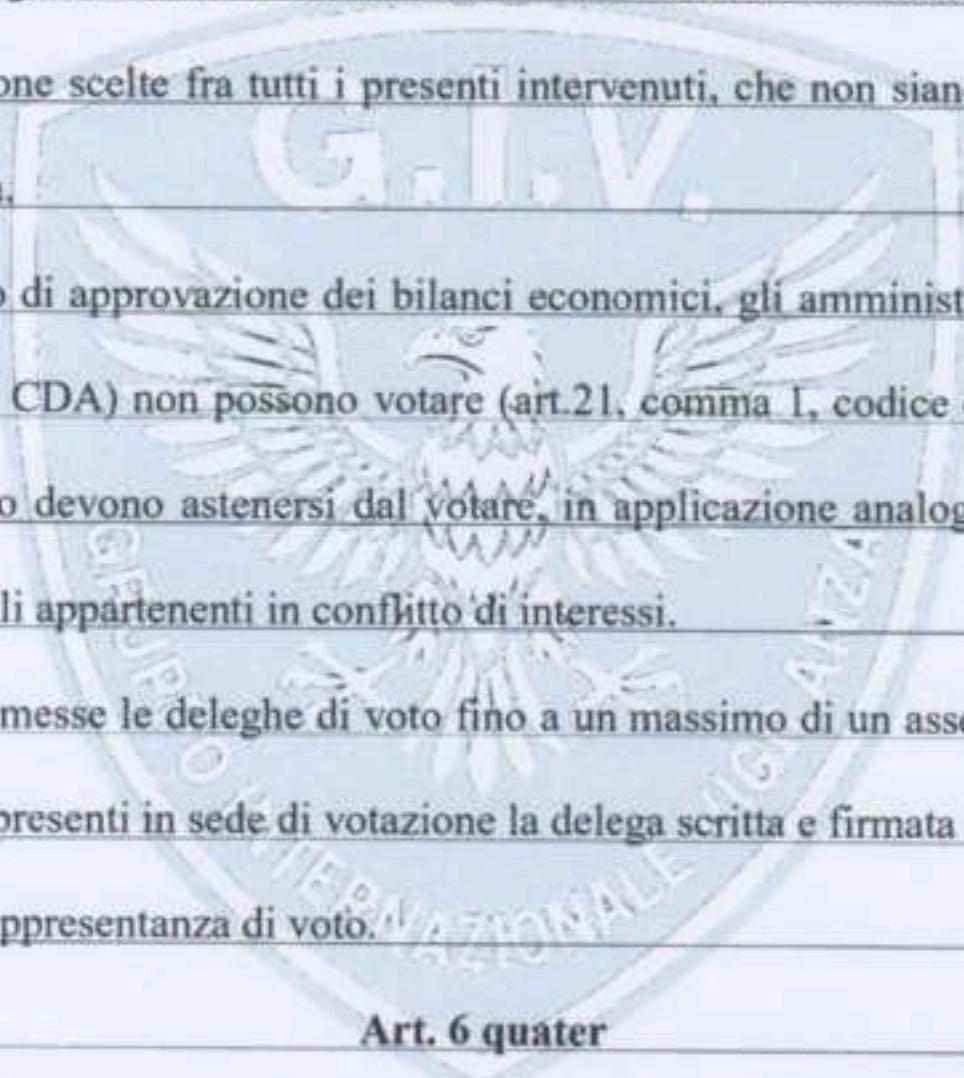
c) Qualora si debbano regolare le cariche sociali e tutte le volte che si vota a scrutinio segreto, l'assemblea nomina la "commissione elettorale" composta da tre persone scelte fra tutti i presenti intervenuti, che non siano oggetto di candidatura.

d) Nel caso di approvazione dei bilanci economici, gli amministratori (componenti del CDA) non possono votare (art.21, comma I, codice civile). Allo stesso modo devono astenersi dal votare, in applicazione analogica dell'art. 2373 c.c., gli appartenenti in conflitto di interessi.

e) Sono ammesse le deleghe di voto fino a un massimo di un assente, purché il delegato presenti in sede di votazione la delega scritta e firmata che lo autorizza alla rappresentanza di voto.

Art. 6 quater

Partecipazione all' Assemblea Generale



Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie, tutti gli appartenenti in regola con il tesseramento dell'anno precedente, vanno in deroga gli appartenenti che nell'anno precedente hanno formalizzato la prima iscrizione.

Hanno diritto a candidarsi tutti gli appartenenti, purché abbiano maturato il diciottesimo anno di età e che in precedenza non siano stati espulsi a qualsiasi titolo e che siano stati reintegrati come nuova iscrizione.

A) I poteri dell'assemblea in *via ordinaria* sono:

1) l'elezione del consiglio direttivo, l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;

B) I poteri dell'assemblea in *via straordinaria* sono:

1) deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;

2) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

3) deliberare sulla nomina del liquidatore.

C) Votazioni: voto palese e voto segreto.

1) il voto palese si esprime per alzata di mano o per appello nominale, con dichiarazione favorevole o contraria.

2) il voto a scrutinio segreto, avviene esprimendo un nome o una posizione favorevole o contraria in forma scritta e anonima.

3) le eventuali schede elettorali devono essere timbrate e vidimate dal Presidente di assemblea e dalla commissione elettorale.

4) Per il rinnovo delle cariche sociali, la presentazione delle candidature da parte dei soci deve avvenire non oltre quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'assemblea. L'elenco dei candidati dovrà essere esposto in modo chiaro e leggibile nell'aula dove si effettuano le votazioni.



5) Il voto a favore dei candidati sarà espresso secondo i seguenti limiti: la metà più uno del numero totale dei componenti dei collegi.

6) Per quanto non contemplato nel presente statuto in materia di votazioni, ha titolo e competenza la commissione elettorale.

Art. 7

Consiglio di Direzione

Il consiglio di Direzione è composto da **tre** membri eletti dall'assemblea generale. I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I requisiti per essere eletti sono: una riconosciuta moralità ed onestà, avere compiuto il diciottesimo anno d'età e non aver riportato provvedimenti disciplinari. Qualora uno o più consiglieri presentino dimissioni, la sostituzione, sempreché le dimissioni siano accettate dal presidente, avviene tramite surrogato. Nel caso in cui a presentare le dimissioni siano il cinquanta per cento dei consiglieri, il Presidente dovrà procedere de iure allo scioglimento del CDA, provvedendo a convocare entro 30 giorni l'assemblea generale. Nella prima seduta, da tenersi entro dieci giorni successivi alla data di assemblea, sono eletti il Presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. La convocazione del CDA viene effettuata per iscritto ad ogni consigliere o per motivi di necessità ed urgenza con affissione nella bacheca della sede del corpo. Ad ogni modo la convocazione va fatta cinque giorni prima del giorno e dell'ora fissata. Affinché la seduta sia valida occorre la presenza di tre consiglieri su cinque e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice presidente e se occorrente dal consigliere più anziano. Il con-



sigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni, viene considerato dimissionario con delibera e surroga. I poteri del consiglio direttivo sono quelli di gestire l'organizzazione, promuovere le attività istituzionali e amministrarla.

I compiti del CDA sono:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari con deferimento al C.D.;
- compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'organizzazione;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna della organizzazione ;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'organizzazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell' organizzazione.
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- Assegnare incarichi di lavoro amministrativo a singoli consiglieri e volontari
- Deliberare l'accettazione di lasciti, legati e donazioni, nonché l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili e immobili.



- Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- Fissa l'ammontare delle quote sociali.
- ha facoltà di conferire incarichi e qualifiche operative nonché di revocarli qualora ritenga che taluni soggetti siano incapaci e inaffidabili;
- Procede all'eventuale assunzione di dipendenti e ne determina la retribuzione
- Autorizza la messa in opera dei corsi di formazione e le modalità organizzative;
- Compila e rende esecutivi eventuali regolamenti interni per i soci e per i volontari.



Art. 7 bis

CONDIGLIO DISCIPLINARE

Formato da numero tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, che alla data della loro nomina non abbiano maturato provvedimenti disciplinari;

A) i compiti del Consiglio disciplinare sono:

1) derime tutte le controversie di rilievo insorte tra i componenti dei diversi organi e tra questi e i soci;

2) Vigila sulla moralità e rettitudine dei soci, dei volontari e dirigenti nell'espletamento delle loro funzioni;

3) giudica su comportamenti lesivi alla persona, su comportamenti oltraggiosi o poco rispettosi dei soci, tra di loro e tra questi e gli organi dirigenti, vigila

che il buon nome e l'immagine esterna del G.I.V. non subisca una cattiva

reputazione. Del giudizio formalmente espresso a carico di taluni soggetti

giudicati, se ne redige apposito verbale che verrà pubblicato all'albo della

sede, salvo i casi in cui si impone a qualsiasi titolo la segretezza degli atti.

4) I provvedimenti adottati dal CD per cause disciplinari possono prevedere dall'ammonimento verbale, fino alla sospensione periodica o all'espulsione dall'organizzazione.

5) Il CD, nell'espletamento delle proprie funzioni si può avvalere di prove testimoniali, può convocare in seduta congiunta o singolarmente i diversi organi sociali;

6) il giudizio disciplinare eventualmente irrogato dal CD, è impugnabile solo davanti la magistratura ordinaria.

Art. 8

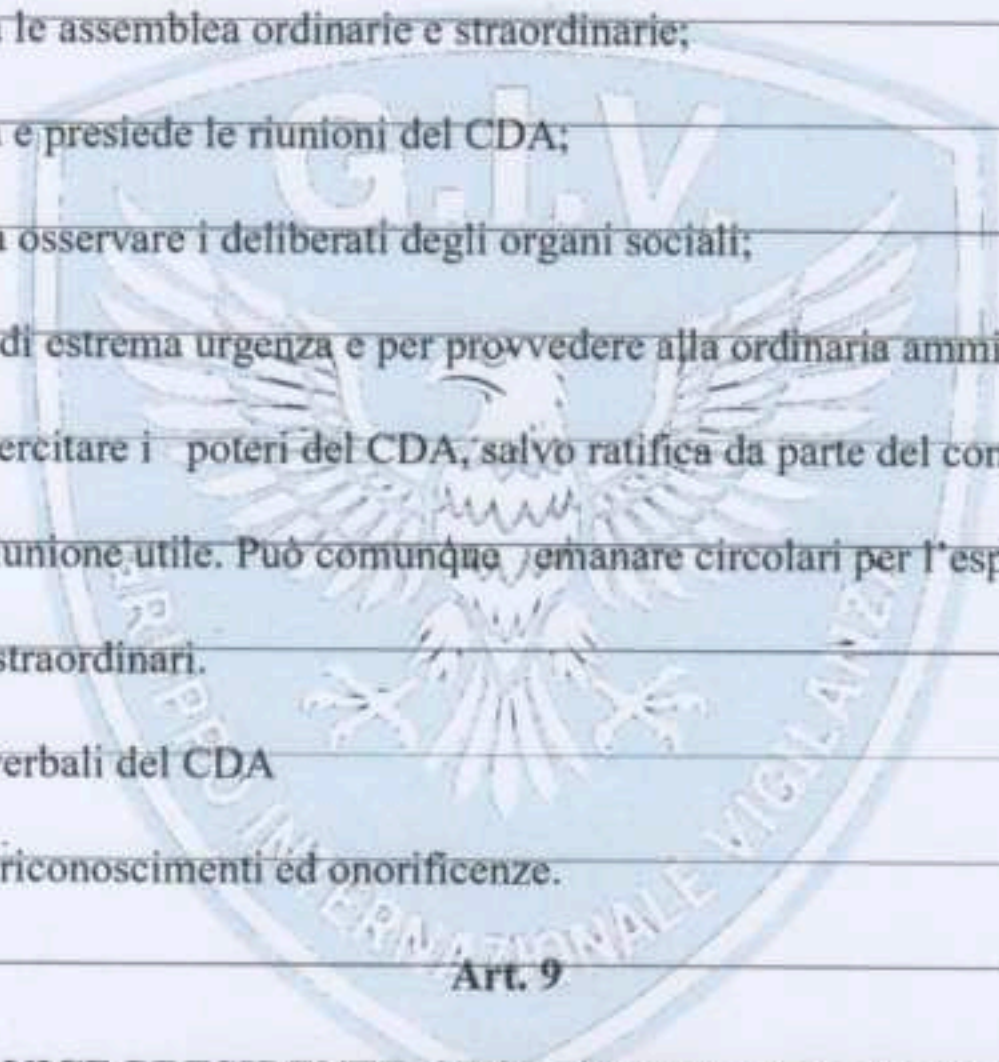
PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante di fronte a terzi e in giudizio. I suoi compiti sono:

- Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- Convoca e presiede le riunioni del CDA;
- Cura e fa osservare i deliberati degli organi sociali;
- Nei casi di estrema urgenza e per provvedere alla ordinaria amministrazione, può esercitare i poteri del CDA, salvo ratifica da parte del consiglio nella prima riunione utile. Può comunque emanare circolari per l'espletamento di servizi straordinari.
- Firma i verbali del CDA
- Propone riconoscimenti ed onorificenze.

Art. 9

VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE



Il *vice presidente*, subentra nelle attribuzioni del presidente in caso di assenza, impedimento o sue dimissioni e per il periodo strettamente necessario al ripristino delle normali funzioni.

Il *Segretario generale*, è responsabile delle esecuzioni e delle disposizioni emanante dal Presidente e dal CDA;

- sovrintende alla normale amministrazione predisponendo gli atti e la corrispondenza;

- redige i verbali delle riunioni del CDA;

- è custode di tutti i libri sociali elencati nell'articolo 10 del presente statuto;

- è custode dell'archivio del Corpo e dell'eventuale archivio storico.

Il *tesoriere*, ha i seguenti compiti:

- esegue i pagamenti per le spese deliberate dal CDA;

- cura le entrate che a diverso titolo pervengano all'organizzazione;

- detiene e controlla i registri contabili nonché tutti i documenti cedolari.

- è custode del patrimonio finanziario all'organizzazione;

- prepara alla fine di ogni anno finanziario la chiusura della contabilità, rispondendo di ogni atto contabile e finanziario.



Art. 10

LIBRI CONTABILI

A) sono libri sociali:

- 1) il libro dei verbali dell'assemblea generale;

- 2) il libro dei verbali del CDA

3) il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti;

4) il registro degli appartenenti ai sensi del DMI n. 14/92;

B) sono libri contabili:

1) il registro a partita doppia, tenuto secondo le norme contabili vigenti;

2) il registro dei bilanci o singoli bilanci tenuti in forma elettronica o cedolare regolarmente timbrati e firmati.

C) sono libri dei servizi di istituto:

1) il brogliaccio dei servizi;

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il CRC è composto da **tre sindaci revisori** eletti dall'assemblea generale e dura in carica cinque anni. Per essere eletto sindaco revisore è necessario possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del presente statuto ed avere preferibilmente le qualità professionali per lo svolgimento di tale funzione.

A) compiti del CRC e dei sindaci revisori:

1) controlla la gestione amministrativa e finanziaria, avendo il potere di bloccare eventuali delibere e spese difformi o viziate;

2) controlla la regolare tenuta dei registri di cui all'art. 14 del presente statuto, nonché tutti i documenti cedolari;

3) si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e su convocazione del Presidente, almeno dieci giorni prima dell'assemblea ordinaria generale;

4) ha competenza strettamente contabile e non può interferire con i deliberati del CDA, sempre che quest'ultimo rispetti le direttive generali dell'assemblea generale.



5) presenta all'Assemblea una relazione di conformità del bilancio consuntivo, nonché il parere di congruità su quello preventivo;

B) Il CRC nella prima seduta utile e comunque entro giorni sette dalla data di nomina da parte dell'assemblea, elegge il presidente e ne dà comunicazione al legale rappresentante Legale. Delle riunioni eventualmente calendarizzate, se ne dà comunicazione al Presidente del gruppo e al tesoriere che dovrà essere presente in quanto organo tenuto a dare ogni tipo di informazione contabile.

1) per la decadenza della carica di sindaco revisore si considera quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.



Art.12

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Per quanto concerne le procedure di liquidazione, si applicano gli artt. 30,31 e 32 del codice civile.

Art.13

MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto può essere modificato nella sua globalità e in parte, l'assemblea generale può deliberare con i tre quarti degli iscritti a registro, presenti al momento e con la maggioranza dei voti presenti. Per quanto in questo non contemplato, valgono le disposizioni dell'articolo 16 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni.

Art.14

ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate ed il patrimonio sono costituite:

1) quote sociali; 2) contributi da enti e da privati; 3) rimborsi derivanti da convenzioni; 4) entrate derivanti da attività promozionali e/o attività marginali; donazioni e lasciti; 5) da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo secondo le procedure dettate dalla Legge n. 266/91 art. 5.

Art.15

COMMISSARIAMENTO

Il commissariamento è disposto dal Legale Rappresentante nei confronti dei comandi territoriali solo ed esclusivamente nei casi descritti:

- a) Gravi e riscontrate irregolarità gestionali in materia contabile;
- b) Ricontrata errata gestione del personale;
- c) Ricontrati atti o comportamenti lesivi all'immagine del G.I.V.;
- d) Incompatibilità ambientale del personale operante.



Art.16

STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE

Ad ogni sede provinciale viene attribuito l'acronimo di **COMANDO TERRITORIALE** in seno a cui operano sia i volontari che le guardie, a capo di tale struttura gravita il **Coordinatore Provinciale**.

Art.17

QUALIFICHE OPERATIVE E PROCEDURE DI AVANZAMENTO

QUALIFICHE OPERATIVE OPERATORI VOLONTARI:

OPERATORE VOLONTARIO: viene nominato dopo aver seguito apposito corso di formazione.

CAPO SQUADRA: viene nominato a seguito di corso di formazione con esame finale o conferito su disposizione del CDA per riconosciuti meriti e

capacità operativa, questi si occupa di gestire, organizzare, addestrare una squadra operativa formata da 5 operatori volontari.

DIRIGENTE: viene nominato a seguito di corso di formazione con esame finale o conferito su disposizione del CDA per riconosciuti meriti e capacità operativa. Questi si occupa di organizzare e gestire l'intero settore volontaristico in seno al Comando territoriale, rispondendo direttamente al Comandante territoriale.

QUALIFICHE OPERATIVE DELLE GUARDIE GVG.

GUARDIA GIURATA VOLONTARIA: viene nominata a seguito di corso abilitante;

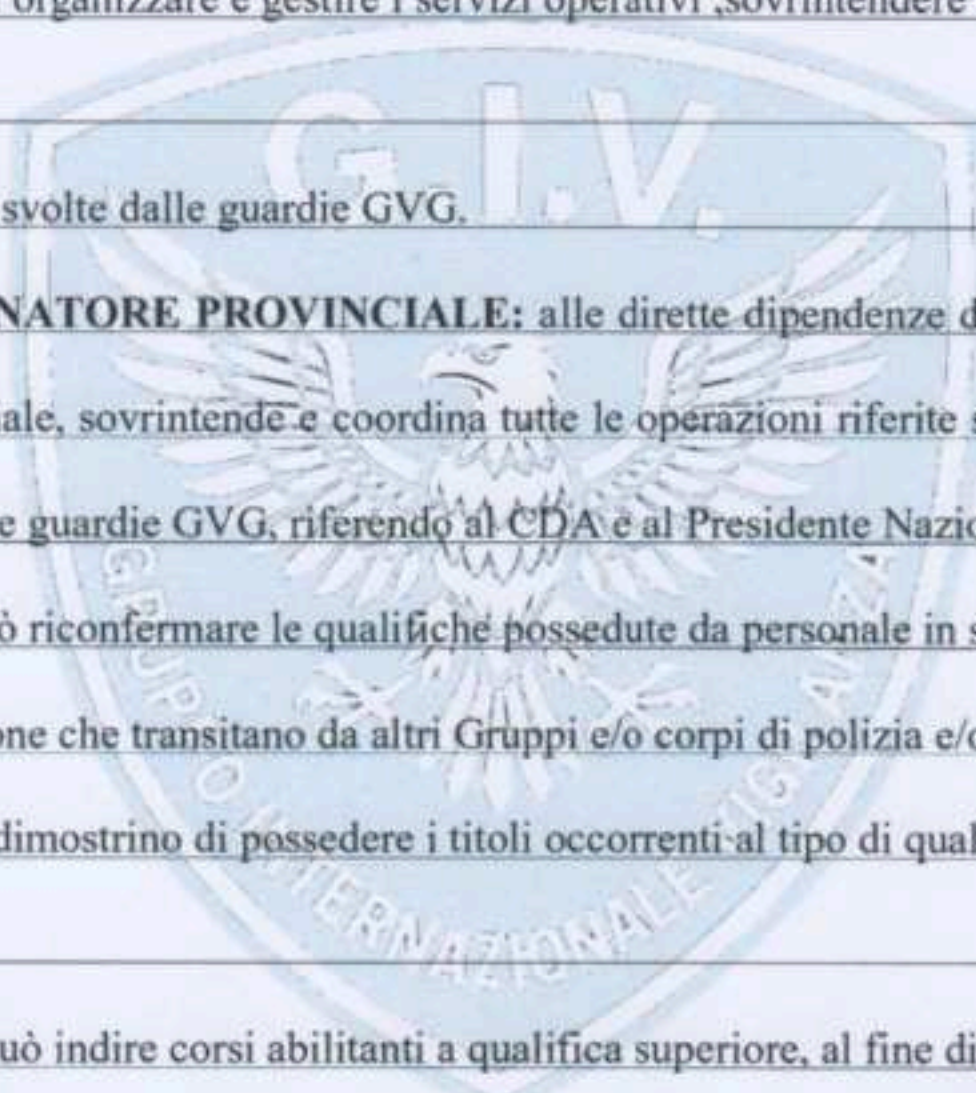
DIRIGENTE GVG: viene nominato dal CDA e/o conferito per riscontrata capacità tecnica e operativa (provenienti da ruoli di FF.AA o FF.OO.) ha il compito di organizzare e gestire i servizi operativi, sovrintendere e coadiuvare

Le attività svolte dalle guardie GVG.

COORDINATORE PROVINCIALE: alle dirette dipendenze del Presidente provinciale, sovrintende e coordina tutte le operazioni riferite sia ai volontari che alle guardie GVG, riferendo al CDA e al Presidente Nazionale.

Il CDA può riconfermare le qualifiche possedute da personale in sede di prima iscrizione che transitano da altri Gruppi e/o corpi di polizia e/o forze armate, che dimostrino di possedere i titoli occorrenti al tipo di qualifica richiesta.

IL CDA, può indire corsi abilitanti a qualifica superiore, al fine di creare una apposita graduatoria da cui attingere nel tempo le figure occorrenti per qual-



siasi necessità operativa .Il Volontario che per motivi gravi e riscontrati chiedesse le sospensioni dal servizio attivo, in caso di rientro avrà diritto a riacquisire il grado di qualifica fin li posseduto. Ad ogni modo la sospensione dal servizio attivo non può superare la durata massima di sei mesi ed è rinnovabile per un più di due volte.

Art.18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A) All'interno del G.I.V. sono individuati i seguenti incarichi particolari:

1) *Capo del personale*, responsabile delle problematiche legate alla normale amministrazione del personale ed ai rapporti tra personale volontario, guardie e Presidente Provinciale;

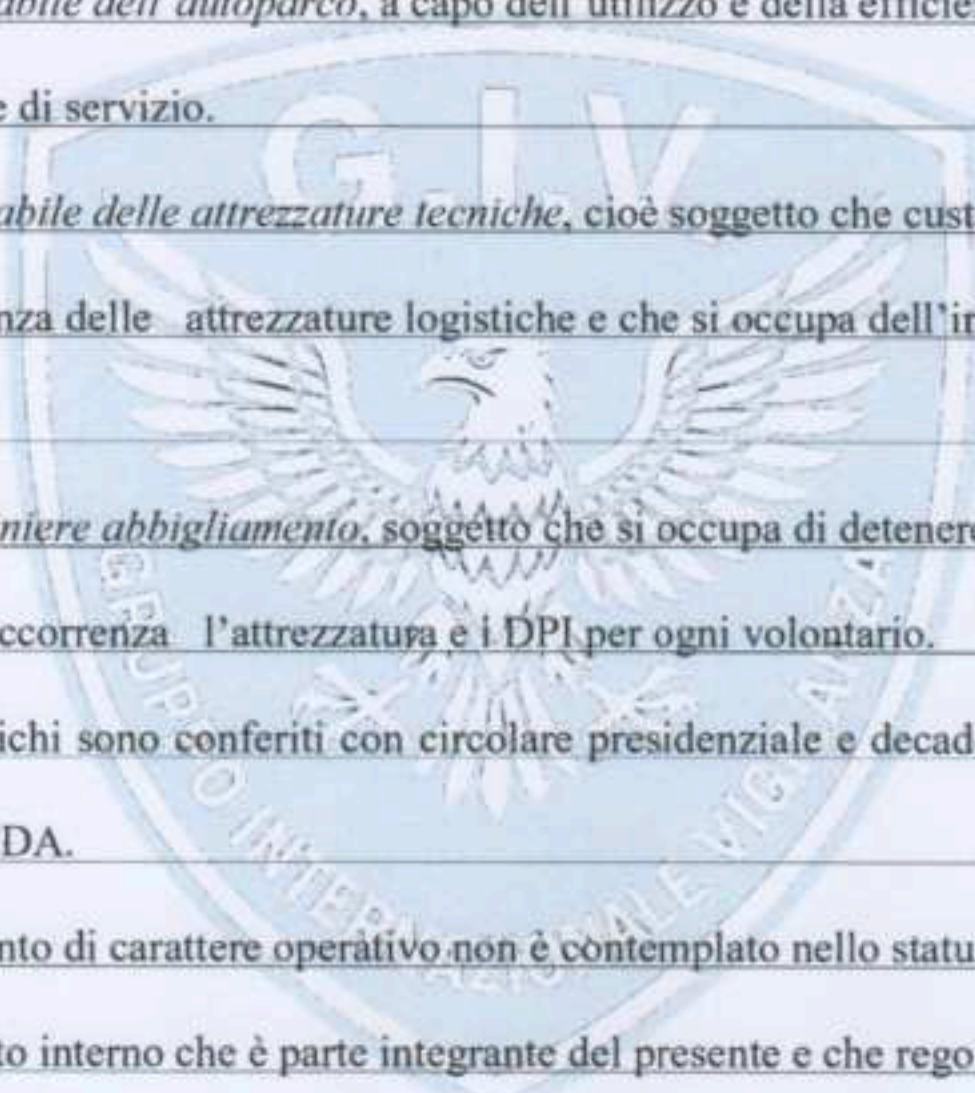
2) *responsabile dell'autoparco*, a capo dell'utilizzo e della efficienza delle autovetture di servizio.

3) *responsabile delle attrezzature tecniche*, cioè soggetto che custodisce e cura l'efficienza delle attrezzature logistiche e che si occupa dell'inventario generale.

4) *magazziniere abbigliamento*, soggetto che si occupa di detenere ed assegnare all'occorrenza l'attrezzatura e i DPI per ogni volontario.

-Tali incarichi sono conferiti con circolare presidenziale e decadono con decreto del CDA.

B) Per quanto di carattere operativo non è contemplato nello statuto, vige il regolamento interno che è parte integrante del presente e che regola la struttura gerarchica di responsabilità, le varie unità operative, la nomina dei re-



sponsabili, i colori sociali nonché le livree sociali.

B) IL G.I.V. recepisce e rispetta le disposizioni normative ed in particolare:

Legge 24/02/1992 n.225	Legge 8/12/1970, n° 996	DL n° 460/97
D.L. 29/03/2004 n.81	DPR 6/02/1981 n° 66	Legge n° 633/72
DPR n° 600/73	DPR n° 633/72	L.R. n° 22/94
Ordinanza PCM n° 3288 del 2003	Circolare PCM 16/11/1994, n° 01768 UL	DL 18/07/2003 n° 266
Ordinanza n.1675 FPC	DL 19/05/1997 n° 228	DPR 8/02/01 n. 194
Legge 3/08/1999 n° 265	D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998	DPR 16/11/94 n° 613
Legge n. 266/91	L.R. n° 14/98	DMI n° 14/92



C) "logo" IL G.I.V. riconosce come proprio logo un'aquila di colore giallo ocra e di aspetto piatto, con le ali aperte. Quest'ultima è posta all'interno di uno scudo di colore nero che presenta una per filatura interna di colore giallo ocra. Sulla parte superiore appena al di sopra dell'aquila è presente una scritta G.I.V.. Nella parte inferiore appena parallela al per filo è presente una scritta di colore giallo ocra come segue:

GRUPPO INTERNAZIONALE VIGILANZA.



Art.19

CONTROVERSIE

Il foro competente per ogni controversia è quello di Ragusa.

Statuto approvato in data 17/08/2025 dalla assemblea generale e
trascritta a verbale nel registro dei verbali di assemblea ai numeri
001 e A, ai sensi degli artt. 16 e 21, comma 2 del Codice Civile

Il Segretario generale

Roberto Emmele

Il Presidente

Alvaro Dell



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il.....

Serie.....



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il.....25/08/2025.....

N. 469 Serie 3

Esatti Euro.....